

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE

Per

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	
Bonfiglio	Maria Antonella	BNEMNT63C61D965B	Alessandria
Accoroni	Sonia	CCR SNO 78S46 L117W	Viterbo
Agostino	Luca	GST LCU 83C15 D969T	Genova
Alberti	Chiara	LBR CHR 79R60 D969L	Genova
Alessandrini	Federica	LSS FRC 74A41 M082X	Viterbo
Andini	Elena	NDN LNE 83T63 A182K	Alessandria
Anello	Daniela	NLL DNL 74C61 D969W	Genova
Antonaci	Concetta	NTN CCT 69M65 A662Q	Viterbo
Antonella	Del'ponte	DLPNNL76E47L750W	Vercelli
Aquilino	Domenica	QLN DNC 71D41 G282L	Novara
Aronne	Emanuela	RNN MNL 79E69 D976K	Novara
Atzeni	Alice	TZNLCA83R54L750X	Vercelli
Azario	Alessia	ZRA LSS 70B45 D969L	Genova
Azzellini	Rossana	ZZL RSN 68R49 B581Q	Viterbo
Balletti	Francesca	BLL FNC 82M59 H534J	Viterbo
Bandini	Giovanna	BND GNN 67P65 F280S	Biella
Bartolucci	Graziella	BRT GZL 62P50 D211C	Genova
Bazzella	Ernesta	BZZ RST 79L64 F844W	Terni
Bellachioma	Ilaria	BLL LRI 82E48 I855K	Viterbo
Bellomo	Floriana	BLLFLN72H48D938Q	Vercelli
Bellotti	Anna	BLL NNA 76L63 L669L	Vercelli
Benedetti	Sabrina	BND SRN 78E63 C773J	Viterbo
Benizio	Agnese	BNZ GNS 60M56 F881J	Novara
Bernadette	Fabbiano	FBB BND 81C58 F158M	Novara
Bianchini	Renata	BNC RNT 68A57 L017U	Viterbo
Biancofiore	Mariangela	BNC MNG 74M56 F023A	Genova
Bilotti	Domenica	BLT DNC 62A54 E027C	Roma
Binelli	Liza	BNL LZI 75M61 L750J	Novara
Bisoglio	Claudia	BSGCLD83R60B885Q	Alessandria
Bonfiglio	Caterina	BNF CRN 66P67 IO73P	Milano
Boni	Paola	BNO PLO 81D47 H534H	Viterbo
Bottino	Viviana	BTT VVN 64A56 D969M	Genova
Braconaro	Rosetta	BRCRTT72S54H962A	Alessandria
Brazzale	Alessandra	BRZ LSN 79E50 C665X	Genova
Brocucci	Valentina	BRCVNT81T69L117Q	Terni
Brullo	Annalisa	BRL NLS 77C60 C351C	
Bruzzone	Giovanna	BRZ GNN 72T68 C823L	Genova

Bucci	Daniela	BCC DNL 66S53 B111K	Cuneo
Buetto	Vanessa	BTTVSS74C58B745N	Varese
Buongiorno	Roberta	BNG RRT 72E70 E488S	Genova
Cabrini	Claudia	CBR CLD 82S69 A124Q	Cuneo
Cairo	Alessandra	CRALSN67P70L304P	Alessandria
Calandra	Grazia	CLN GRZ 66E61 D960M	GELA
Calcagno	Vittoria	CLC VTR 62L49 C823T	Genova
Callegari	Patrizia	CLL PRZ 61T54 D969H	Genova
Calligaris	Margherita	CLL MGH 76E50 B111Q	Cuneo
Campili	Aurella	CMPRL63E51L117J	Terni
Campodonico	Carla	CMP CRL 64C47 H183E	Genova
Canali	Paola	CNL PLA 74S43 L117K	Terni
Cancilleri	Giovanna	CNC GNN 68T67 G511M	Genova
Cancilleri	Maria Francecsa	CNC MFR 67E65 F126H	Genova
Canuso	Antonietta	CNS NNT 59B67 A017Q	Genova
Canzonieri	Antonina Marta	CNZNNN73T59D009Q	Palermo
Capizzi	Maria Filippa	CPZMFL64D66G580Y	Alessandria
Capizzi	Miriam	CPZ MRM 81E43 D969K	Genova
Cappelli	Daniela	CPP DNL 73D46 D969Y	Genova
Capponi	Agnese	CPP GNS 78C60 C773H	Viterbo
Cardinale	Roberta	CRD RRT 63B66 D969H	Genova
Carmela	Grisolia	GRS CML 82T54 E919P	Novara
Carrozzino	Paolina	CRR PLN 66S44 A773J	Cuneo
Caruso	Cinzia	CRS CNZ 80B53 D969H	Genova
Cascino	Alessandra	CSCLSN80T502600O	Novara
Cascone	Edvige	CSC DVG 70A62 F912E	Genova
Castorina	Lucia	CST LCU 63B65 D969F	Genova
Catino	Elisabetta	CTN LBT 71C42 F952M	Vercelli
Cecchini	Valentina	CCC VNT 81S48 M082X	Viterbo
Chiai	Mariangela	CHIMNG75H49F335F	Vercelli
Chiani	Elisa	CHN LSE 81E48 M082H	Viterbo
Chiappe	Francesca	CHP FNC 78B59 H212H	Genova
Chierichini	Chiara	CHR CHR 76M58 A262H	Viterbo
Chiesa	Antonella	CHS>NNL 74D66 E488B	Genova
Chiesa	Francesca	CHS FNC 78P60 H534O	Viterbo
Chimera	Emanuela	CHM MNL 78E68 A124N	Cuneo
Chiodo	Antonella	CHD>NNL79T52L750R	Vercelli
Ciancio	Salvatrice	CNC SVT 62A41 M088C	
Cillario	Elisa	CLLLSE77M46147OD	Asti
Cinardi	Anna Maria	CNR NMR 66R71 D960L	Novara
Ciravegna	Laura	CRVLRA78R42B111R	Cuneo
Cirillo	Monia	CRL MNO 77S42 D969M	Genova
Cirrincone	Luana	CRR LNU 81B61 E041M	Genova
Codogno	Giovanna	CDG GNN 75S23 L750J	Vercelli

Coli	Tiziana	CLO TZN 64T46 F205B	Genova
Consales	Maria	CNS MRA 77L68 F943K	Vercelli
Consolo	Elisabetta	CNS LBT 64C41 G211W	Novara
Cosenza	Giovanna Floriana	CSN GNN 76P49 E834M	Novara
Costantini	Annarita	CST NRT 64T57 M082C	Viterbo
Cozzolino	Emilia	CZZ MLE 65S55 H931Y	Viterbo
Croce	Rossana	CRC RSN 67P49 L429G	Vercelli
Curci	Maria Rosaria	CRC MRS 78M66 G942J	Cuneo
Curreli	Francesca	CRR FNC 83H66 B354J	Genova
Curro'	Elena	CRR LNE 80R68 E801K	Genova
Cusaro	Anna Maria	CSR NMR 69H65 D872R	Novara
Cutri'	Angela	CTR NGL 72L68 E409X	Novara
D'Agta	Rosaria	DGT RSR 80S61 G371A	Genova
Davide	Nigra	NGRDVD82L27L750Z	Vercelli
De Gregori	Nadia	DGRNDA81M71H727Z	Cuneo
De Vittorio	Gessica	DVT GSC 74B49 B180O	Genova
Del Sordo	Gaetana	DLS GTN 71A68 D969C	Genova
Della Rosa	Carmen	DLL CMN 77S57 M082J	Viterbo
Delle Piaggi	Daniela	DLL DNL 77B49 M082B	Viterbo
Delucchi	Loredana	DLC LDN 57P43 I693X	Genova
Dessi'	Lorena	DSSLRN63C55D205B	Cuneo
Devito	rosa angela	DVT RNG 66A60 L220D	Genova
Di Cara	Annalisa	DCRNLS80S70C927D	Cuneo
Di Martino	Elisa	DMR LSE 65D50 F839F	Roma
Di Patrizi	Nicoletta	DPTNLT69M48L117K	Terni
Domenichini	Victoria	DMN VTR 60L58 C621X	Genova
D'orso	Cristina	DRSCST83H69I234E	Asti
Falletta	Laura Maria	FLL LMR 73P55 G273K	Genova
Fattore	Silvia	FTT SLV 71C46 E463B	Genova
Fava	Francesca	FVA FNC 76S54 D969G	Genova
Federici	Marisa Lucia	FDR MLC 49T53 D969H	Genova
Fervari	Roberta	FRV RRT 78R42 M082W	Viterbo
Ficicchia	Mariagrazia	FCC MGR 63M46 B428U	Cuneo
Figliulo	Maria Rosaria	FGL MRS 73L57 H703I	Genova
Figone	Anna Maria	FGN PML 81T51 D969R	Genova
Filesì	Rita	FLS RTI 80S50 M082I	Viterbo
Flore	Marina	FLR MRN 77S41 F952L	Novara
Fontana	Alessandra	FNT LSN 74T53 E435W	Genova
Forastiere	Marilena	FRS MLN 70D16 E919C	Novara
Fornaro	Alessandro	FRN LSN 77B21 D969H	Genova
Franca	Bottaccio	BTTFNC68T52L746Y	Novara
Francesca	Limiti	LMT FNC 74H44 H501Y	Viterbo
Franceschet	Graziella	FRN GZL 66E61 I030J	Cuneo
Francioni	Eolo	FRN LEO 74M31 H501Q	Viterbo

Francucci	Annalisa	FRNNLS74M54L117L	Terni
Frisina	Lara	FRS LRA 79T45 D969N	Genova
Gagliardi	Sara	GGL SRA 71E62 C147I	Viterbo
Galeazzi	Elisabetta	GLZLBT66T41L117R	Terni
Ganci	Gianfranco	GNCGFR69T13A089P	Biella
Garibotti	Chiara	GRB CHR 80S47 C621J	Genova
Garlasco Pavese	Sonia	GRLSNO81S55D711D	Vercelli
Garrone	Laura	GRR LRA 73A41 D969F	Genova
Gaudino	Giorgia	GDNGRG72M67L750W	Vercelli
Gaudino	Ilaria	GDNLRI76E56L750U	Vercelli
Giacobbi	Arianna	GCB RNN 73R46 L117N	Terni
Giannuzzi	Isabella	GNN SLL 70A52 D024U	Viterbo
Goddi	Giovanna	GDD GNN 62H60 G147C	Viterbo
Gotelli	Barbara	GTL BBR 71B50 C621V	Genova
Grappiolo	Emanuela	GRPMNL69L59D205X	Cuneo
Guerra	Antonietta	GRR NNT 78D56 A509W	Novara
Guida	Chiara	GDU CHR 82T62 L669N	Vercelli
Guzzo	Rosaria	GZZ RSR 89L64 B319E	Vercelli
Isgrò	Carmelo	SGRCML67L07F206V	Novara
Jurmanò	Fortunata	JRMFTN70E46L750L	Vercelli
La Bianca	Maria	LBNMRA59R59F052N	Viterbo
La Spina	Tina	LSPTNI72M66C351O	Alessandria
Lazzaro	Teresa	LZZ TRS 68T69 L049Q	Viterbo
Liguori	Cosimina	LGR CMN 58R61 A717R	Alessandria
Lombardo	Alessandra	LMB LSN 82C68 F952J	Novara
Lucarelli	Tiziana Antonella	LCRTNN75D55H150W	Torino
Lucarelli	Sabine	LCR SBN 75H49 Z112K	Viterbo
Lumachelli	Alessandra	LMC LSN 81P58 D969Z	Genova
Lupino	Elisabetta	LPN LBT 79L44 D612G	Viterbo
Luzziatelli	Anna Rita	LZZ NRT 79S51 H501Z	Viterbo
Macchia	Paola	MCC PLA 66D58 H501M	Viterbo
Maffongelli	Caterina	MFF CRN 67L47 D969B	Genova
Magliocchetti	Ludovica	MGL LVC 76L59 D810Y	Novara
Malagisi	Lina	MLGLNI79E43D708M	Vercelli
Mancuso	Maria Franca	MNC MFR 65A70 G580F	alessandria
Manicone	Francesca	MNC FNC 74L58 D969H	Genova
Maniscalco	Alice	MNS LCA 82R54 D969X	Genova
Manzoni	Maria	Rosaria	Novara
Marasà	Salvatrice Daniela	MRSSVT83C50F158A	Alessandria
Marchetti	Greta Ambra	MRC GTM 82H41 F952U	Novara
Marinelli	Rosanna	MRN RNN 82B61 C621V	Genova
Mariotti	Giuseppina	MRT GPP 81E49 M082X	Viterbo
Marrosu	Sara	MRR SRA 70E68 D969P	Genova

Martellino	Eliisa	MRT LSE 82P49 M082V	Viterbo
Massino	Stefani Caterina	MSS SFN 80B58 D969E	Genova
Melaragni	Anna Carla	MLR NCR 82B53 M082B	Viterbo
Mendicino	Ornella	MND RLL 68B61 D122F	Genova
Menghini	Federica	MNG FRC 71H70 F499S	Viterbo
Menicacci	Lorella	MNC LLL 68E41 I855N	Viterbo
Meola	Cinzia	MLE CNZ 72R61 F839K	Novara
Mercurio	Caterina	MRC CRN 79M68 H224Z	Novara
Messina	Nadia	MSS NDA 81A62 H792I	Cuneo
Metelli	Francesca	MTL FNC 80L68 G716Z	Viterbo
Michela	Poggio	PGG MHL 82B57 A182Q	Alessandria
Mignemi	Maria Elena	MGN MLN 77E57 D969X	Genova
Milanesio	Tiziana Antonella	MLN TZN 77P70 B111L	Cuneo
Mililli	Antonella	MLL NNL 64L67 B429A	Genova
Misiano	Maria	MSNMRA82R54H224M	Alessandria
Molinari	Elena	MLN LNE 83M66 A182C	Alessandria
Molinari	Manuela	MLNMNL80E49F839L	Asti
Morano	Laura	MRNLRA76L63G806Y	Vercelli
Musciagli	cristina	MSC CST 78C62 F152A	Novara
Noschese	Filomena	NSCFMN61A71G834K	Torino
Notarangelo	Michela	NTR MHL 80S43 H926S	Genova
Oddone	Maria Laura	DDNMLR71D63D969W	Genova
Oggiano	Nicoletta	GGNNLT68E52D969O	Alessandria
Olivieri	Giorgia	LVR GRG 74M49 D969M	Genova
Onida	Rosa Rita	NDO RRT 63L71 F952N	Novara
Oroni	Simona	RNO SMN 78E52 H534B	Viterbo
Paba	Simona	PBA SMN 75R69 F952R	Novara
Paciulli	Giancarlo	PCL GCR 78M11 D969C	Genova
Pagliaro	Alessandro	PGL LSN 61S07 E791U	Novara
Palmegiani	Ginevra	PLM GVR 77E55 M082M	Viterbo
Palumbo	Nicola	PLMNCL67B09C284Y	Cuneo
Pampana	Sara	PMP SRA 78L50 M082B	Viterbo
Parato	Stella	PRT SLL 63A71 E047P	Viterbo
Parodi	Silvia	PRDSLV72T58G197D	Alessandria
Parodi	Valeria	PRD VLR 69L65 E625U	Genova
Pellegatti	Claudia	PLL CLD 77R62 L750A	Vercelli
Pellegatti	Claudia	PLL CLD 77R62 L750A	Vercelli
Pellegrini	Daniela	PLL DNL 62H50 D969N	Genova
Pellegrini	Eva	PLL VEA 74P63 C765T	Viterbo
Perazzo	Nadia	PRZ NDA 63E49 C621E	Genova
Perelli	Nadia	PRLNDA58H55M150O	Alessandria
Perni	Rita	PRN RTI 83L61 M082H	Viterbo
Piacenza	Anna	PCN NNA 73A64 L219C	Vercelli
Pica	Alessia	PCILSS82C53H703E	Viterbo

Piccinno	Patrizia	PCC PRZ 82C63 D969S	Genova
Pietrini	Iris	PTR RSI 72C53 D969Y	Genova
Pino	Luigia francesca	PNI LFR 73P61 F158E	Messina
Pintus	Tamara	PNT TMR 74M65 B745V	Genova
Piserini	Silvia	PSR SLV 73D64 A704K	Viterbo
Polacco	Giuseppina	PLC GPP 64M59 E047C	Genova
Pollio	Giovanna	PLL GNN 76T44 I862P	Genova
Porpiglia	Giovanna Maria	PRPGNN69R68H224H	Terni
Pozzati	Cinzia	PZZCNZ79L55L750Y	Biella
Pratticò	Patrizia	PRT PRZ 82B47 H224R	Novara
Prece	Mariacarmela	PRC MCR 76M49 G596M	Novara
Raffo	Nadia	RFF NDA 78M49 C621D	Genova
Raggi	Irene	RGG RNI 81D56 M082R	Viterbo
Ranieri	Monica	RNRMNC82C63E379L	Vercelli
Ravoni	Elena	RVN LNE 68C69 L713T	Viterbo
Revello	Rosa Maria	RVL RMR 57R58 H212Z	Genova
Ricci	Consuelo	RCC CSL 81A62 F205R	Genova
Ricucci	Michela	RCC MHL 71S52 F952B	Novara
Risso	Chiara	RSS CHR 83L70 D969D	Genova
Rodighiero	Rosella	RDG RLL 79M52 A182V	Alessandria
Romanino	Emanuela	RMN MNL 81D52 D969P	Genova
Romano	Elisabetta	RMNLBT67D62I820K	Novara
Rosati	Cristina	RST CST 76H51 L117R	Terni
Rosati	Marianna	RST MNN 77T67 M082Q	Viterbo
Rufini	Francesca	RFN FNC 79C55 C765R	Rieti
Sacco	Katia Rossella	SCCKRS81R67L750K	Vercelli
Sai	Lori	SAI LRO 81E52 A145Q	Genova
Sanetti	Simona	SNT SMN 75L70 M082S	Viterbo
Sanguineti	Serena	SNG SRN 73B59 E488J	Genova
Santoro	Maria	SNT MRA 81H56 D122W	Genova
Saponaro	Rosanna	SPN RNN 52L62 A465Z	Genova
Savi	Ambra	SVA MBR 83C50 M082S	Viterbo
Scauzzo			
Taragnino	Assunta Sandra	SCZSNT72M55B660Q	Vercelli
Schiralli	Andrea	SCHNDR81C04M501S	Viterbo
Signorino	Simona	SGN SMN 75B66 D969Z	Genova
Solano	Lidia	SLN LDI 76D50 F537N	Novara
Sorriento	Anna	SRRNNA78T67A783I	Alessandria
Spanu	Francesca	SPNFNC78461B74SC	Novara
Spolverini	Angela	SPL NGL 68D57 M082S	Viterbo
Stefani	Giacinta	STF GNT 63B59 L882U	Viterbo
Stefani	Maria Teresa	STF MTR 77A49 C773O	Viterbo
Stocchero	Silvia	STC SLV 80S65 E801W	Genova
Stroppiana	Daniela Teresa	STR DLT 72M47 B111V	Cuneo
Sulas	Veronica	SLS VNC 79L62 B745Y	Novara

Taddei	Paola	TDD PLA 72D41 M082V	Viterbo
Tamburello	Giuseppe	TMBGPP74E31G273E	Cuneo
Tarli	Gianluca	TRL GLC 72M21 D969H	Genova
Tessarì	Michela	TSS MHL 67M63 D969G	Genova
Tiberga	Elisa	TBR LSE 77M67 B885A	Alessandria
Tignonsini	Chiara	TGN CHR 82R46 D969T	Genova
Tomenotti	Elisa	TMN LSE 67B48 D969N	Genova
Tonello	Francesca	TNL FNC 79T42 D969C	Genova
Torre	Anna	TRR NNA 77A45 A638V	Novara
Traverso	Manuela	TRV MNL 71E67 Z133N	Genova
Traverso	Serena	TRV SRN 81R41 D969H	Genova
Tricerri	Monica	TRC MNC 73E71 L750K	Vercelli
Troscia	Elena	TRS LNE 76P68 M082Z	Viterbo
Trubia	Salvatrice Grazia	TRB SVT 76R49 D960J	Genova
Valentini	Alessandra	VLN LSN 73E44 L310J	Viterbo
Valenza	Nicoletta Valentina	VLN NLT 81B54 B429O	Novara
Vecchi	Mariella	VCC MLL 70A51 C765B	Viterbo
Vecchione	Annamaria	VCC NMR 81E62 F924M	Vercelli
Vettori	Annalisa	VTT NLS 70R52 H534P	Viterbo
Vinci	Anna	VNCNNA74A50G273K	Vercelli
Vitali	Laura	VTL LRA 60P41 H501Q	Viterbo
Vivaldi	Elena	VVL LNE 68E47 D969S	Genova
Zitti	Rita	ZTTRTI70E62B715I	Terni
Zucchelli	Giorgia		Viterbo
Zunino	Caterina	ZNN CRN 55H46 L499B	Genova

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti **Massimo Pistilli** (codice fiscale PSTMSM65P02M082V; fax 0761/322595, indirizzo di posta certificata massimopistilli@pecordineavvocativiterbo.it) e **Stefania Reho** (codice fiscale RHESFN72S67A001T; fax 06/39731455, indirizzo di posta certificata stefaniareho@pecordineavvocativiterbo.it), come da rispettive deleghe in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma via Nazario Sauro n. 16,

Contro

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (d'ora innanzi anche semplicemente MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

per l'annullamento

previa sospensiva, del D.M. n. 495 del 22 giugno 2016 (cfr. all. 2 – copia testo DM 375/14 – provvedimento impugnato) in virtù del quale è stata disposta la riapertura della Graduatoria ad Esaurimento (GAE) per il triennio 2014 – 2017 concedendo l'iscrizione definitiva a coloro che avevano nel frattempo conseguito titoli di abilitazione all'insegnamento laddove non è compresa l'iscrizione di coloro che sono in possesso della predetta abilitazione in virtù di **diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002**, nonché di ogni altra norma correlata, presupposta e/o consequenziale.

FATTO

Con **decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016** (cfr. sempre all. 2) il Ministero dell'Istruzione, Università a Ricerca ha disposto la riapertura delle graduatorie ad esaurimento dei docenti per il triennio 2014-2017, disciplinandone l'aggiornamento.

Il che significa per i docenti della Scuola la speranza di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato (uno dei tanti) per un anno scolastico mediante selezione dalle graduatorie di istituto.

Non si entra nel merito della *legittimità* o meno di tale normativa pretesemene giustificativa di un meccanismo di reiterazione indiscriminata di contratti a termine, non essendo questa la (pur autorevole) Sede.

Si ritiene però che sia giusto (in senso di esplicazione di giustizia) inquadrare la vicenda per cui è causa nel più complesso triste quadro dei conferimenti di supplenze nella scuola, cercando di non nascondere il *clima* che si respira all'inizio di ogni anno scolastico quando ogni lavoratore può sapere se nei successivi (al massimo) dieci mesi potrà o meno percepire una (pur minima) retribuzione.

Tanto più oggi, e ciò è anche il fondamento della istanza cautelare, l'inserimento nella GAE è indice di maggior speranza per il docente, il quale può confidare in una successiva (a volte certo grazie al punteggio ottenuto nel corso degli anni di precariato all'interno delle graduatorie di Istituto) immissione in ruolo.

Ed infatti il DM 495/2016 espressamente considera “la necessità di fissare anche per l'a.s. 2016/2017 un termine congruo in relazione sia alle cadenze temporali, **normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi**, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le

assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico”.

Nell'indicare, però, la tipologia dei destinatari, e quindi gli aventi diritto all'inserimento nella GAE, il decreto ministeriale omette di considerare coloro che hanno conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma magistrale, considerato ora abilitante.

Nonostante ciò, i ricorrenti resteranno inseriti nelle graduatorie di istituto (inidonee all'assunzione a tempo indeterminato), essendo stata a loro preclusa la disciplina dell'aggiornamento delle graduatorie per il corrente anno scolastico

Proprio il DM 495/2016, e con esso ogni norma o atto correlato ad esso, con il presente atto si impugna per i seguenti molteplici e concomitanti motivi in

Diritto

Violazione di legge: R.D. 6 maggio 1923 n. 1054; Decreto Presidente della Repubblica 09/05/1994 n. 487; art. 3 Costituzione.

Eccesso di potere: disparità di trattamento, travisamento ed errata valutazione dei fatti, falsità del presupposto, ingiustizia manifesta e violazione del procedimento.

Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, violazione ed erronea applicazione dei criteri di valutazione, contraddittorietà, illogicità manifesta, arbitrarietà.

Il decreto ministeriale impugnato non tiene conto di quanto ormai *è pacificamente riconosciuto dal Giudice Amministrativo: il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ha valore abilitante e conferisce il titolo per l'inserimento in GAE.

Tutti coloro che sono in possesso del predetto titolo di studio rilasciato fino all'anno scolastico 2001/2002 dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) venivano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, essendo loro assolutamente precluso l'accesso alle GAE (non abilitati).

E ciò in aperto contrasto con quanto portato dall'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054 (***“L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. E' impartita negli istituti magistrali. L'istituto magistrale è di sette anni: i primi quattro costituiscono il corso inferiore, gli altri tre quello***

superiore.”) in combinato disposto con l’art. 197 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (“1. *A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare;* restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali. (...)”).

Si precisa, peraltro, che nella prima fascia delle graduatorie d’istituto figurano coloro che per la medesima classe di concorso sono inseriti anche nella graduatoria ad esaurimento; in seconda fascia gli aspiranti non inseriti nella graduatoria ad esaurimento ma dotati di specifica abilitazione e/o idoneità all’insegnamento; in terza fascia, infine, coloro che, ancora sprovvisti di abilitazione e non inseriti in graduatoria ad esaurimento, sono forniti del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.

Dunque, coloro che avevano conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 venivano considerati sprovvisti di abilitazione ma forniti del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento (!).

Ciò posto, a margine del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da 220 aspiranti docenti di scuola primaria e/o dell’infanzia anche avverso il D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 che, tra le altre cose, negava ai docenti in possesso del diploma conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 di poter essere inseriti nelle graduatorie di istituto di II fascia, il Consiglio di Stato ha reso un parere in occasione dell’adunanza della Sezione II del 5 giugno 2013.

Ebbene, proprio richiamando la normativa testé fedelmente riportata, **il Consiglio di Stato non esita a qualificare come illegittimo il citato D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia.**

Così prosegue il Consiglio di Stato: “La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario che sanciscono **la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio.** In altri termini, prima dell’istituzione della laurea in Scienze della Formazione il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di

scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Ciò è sancito, inoltre, dal D. M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto, sotto questo profilo, il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l' a.s. 2001/2002. (...)” (cfr. sempre all. 5).

Ed è sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014 che viene pubblicato il **Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014** con il quale si recepisce *in toto* il citato parere reso dal Consiglio di Stato relativamente al **valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale** (e relative sperimentazioni) conseguiti, appunto, entro l'anno scolastico 2001/2002 (cfr. all. 6 – copia DPR del 25/3/2014 in GU n. 111 del 15/5/2014).

C'è da dire, però, che, acquisito per le ragioni illustrate il riconoscimento del pieno valore abilitante del titolo magistrale, il passaggio dalla III alla II fascia delle graduatorie di istituto è ben poca cosa rispetto all'agognato accesso alle graduatorie ad esaurimento a cui di fatto si ambisce...

Accesso oggetto del presente giudizio.

È, infatti, solo dalle GAE (al 50% oltre che dalle graduatorie di concorso per il principio del c.d. doppio canale), e non già dalle graduatorie di istituto, che l'avversa Amministrazione attinge per il conferimento delle cattedre a tempo indeterminato!

Ed è questo che legittimamente chiedono anche gli odierni ricorrenti!

Ma ancora una volta il Ministero fa muro a queste istanze rammentando a tutti gli interessati, ed evidentemente anche ai ricorrenti tra questi, che la legge n. 296/06 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e che, pertanto, non sono previsti nuovi inserimenti.

Ma nella misura in cui nelle more un titolo è riconosciuto abilitante, allo stesso modo necessariamente l'aggiornamento delle GAE, disposto dal decreto

ministeriale impugnato deve prevedere l'inserimento anche di coloro che sono muniti del medesimo titolo!

Se è indubbiamente vero che a partire dal 2006 le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento è altrettanto vero che il titolo magistrale in discussione è quello conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

E se, come è stato solennemente sancito, da ultimo, anche dal DPR del 25 marzo 2014, quel titolo magistrale ha un valore abilitante pieno ed incondizionato, **lo aveva ab origine**, sin dal momento in cui ciascuno degli interessati, e i ricorrenti tra questi, lo hanno conseguito.

E, se a questo titolo abilitante *ex lege* fosse stato correttamente riconosciuto il suo pieno ed incondizionato valore, di certo gli odierni ricorrenti (e forse molti se non tutti gli interessati) avrebbero fatto istanza di inserimento nelle graduatorie permanenti quando ancora non erano state trasformate in graduatorie ad esaurimento accedendovi, evidentemente, a pieno titolo!

Non si può, peraltro, non tornare ancora alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 che ha consentito l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti al pari degli odierni ricorrenti.

Non vi è ragione alcuna, quindi, per cui oggi controparte neghi agli odierni ricorrenti questo stesso accesso sulla base del solo presupposto della particolare natura delle GAE, natura – lo si ribadisce – acquisita a decorrere dal 2006 e non già in epoca antecedente.

Tantopiù alla luce della recente giurisprudenza, il decreto ministeriale non ha ragione nell'imporre tale esclusione!

Tutti i docenti richiamati in epigrafe, allora, poiché muniti di un diploma magistrale conseguito in epoca antecedente l'anno scolastico 2001/2002, titolo pienamente abilitante, possono e devono legittimamente accedere alle graduatorie ad esaurimento per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria.

Ed invece, per l'appunto, il DM 495/2016 integra (potremmo dire reitera) palesemente violazione dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione e di rispetto della parità di trattamento.

Ed ancora il Consiglio di Stato recentemente ha disposto l'inserimento in GAE con riserva anche ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato proprio al fine di evitare si incorra in patenti disparità di trattamento tra categorie di lavoratori aventi medesimi requisiti.

In questo senso, infatti, riconosciuto anche in via ordinaria d'urgenza, il decreto ministeriale impugnato concretizza una grave disparità di trattamento,.

A meno che il MIUR non preveda (altro aspetto dell'illegittimità del decreto impugnato) che siano ammessi tutti coloro che sono muniti di titolo abilitante entro la data di scadenza dell'aggiornamento della graduatoria.

E quindi anche ai ricorrenti.

Solo in questo caso verrebbe garantito il rispetto della legge e la parità di trattamento.

E con ciò il rispetto della Carta Costituzionale, del quale si chiede che Codesto Tribunale sia garante eventualmente valutando ipotesi di verifica di incostituzionalità della norma impugnata.

L'aggiornamento delle graduatorie dovrebbe essere consentito a tutti gli abilitati.

Diversamente, la condotta del Ministero appare non soltanto illegittima (per violazione di legge ed eccesso di potere) ma altresì foriera di gravi danni, patrimoniali e professionali, di cui sin d'ora si chiede il ristoro.

Danni pari alle retribuzioni non percepite per diniego di incarico o incarico ridotto fino all'eventuale immissione in ruolo (il danno di inserimento in graduatoria dilaga progressivamente anche per gli anni successivi), oltre al danno professionale e da perdita di *chance*.

Un breve cenno in punto di giurisdizione e competenza territoriale, precisando la pacifica devoluzione a Codesto Foro trattandosi di impugnazione di atti di autorità centrale che attrae poi, per connessione, anche gli atti applicativi emessi da organi o enti periferici.

Istanza cautelare

I ricorrenti potrebbero (cosa quasi certa) non “concorrere” con il prossimo piano di assunzioni in ruolo, in quanto non inseriti in GAE.

E le GAE, lo dice la parola, sono ad esaurimento, per cui non sono previste ulteriori aggiornamenti o integrazioni.

I ricorrenti potrebbero esserne definitivamente esclusi e non essere più destinatari di contratti di lavoro neppure a tempo determinato.

La perdita di opportunità è palese.

Non vi è dubbio che sussista, allora, nel caso che ci occupa un ***periculum grave, irreparabile ed imminente***.

Il danno è irreparabile ed irreversibile ed il provvedimento di sospensione avrebbe efficacia concreta, ponendo rimedio al danno subendo, soltanto se emesso in tempo utile per l'approvazione della graduatoria definitiva a seguito della procedura di aggiornamento e prima dei conferimenti di incarichi a tempo indeterminato e determinato.

Allo stesso tempo, stante l'evidente *fumus boinis juris* per le ragioni già dedotte, è interesse di tutte le parti, lavoratori ed Amministrazione che diversamente potrà trovarsi a risarcire danni elevati, avere una prima decisione quantomeno cautelare.

Del che è formale istanza.

Si chiede, pertanto, che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia sospendere il decreto ministeriale impugnato, ovvero consentire l'iscrizione con riserva i ricorrenti in quanto abilitati mediante percorsi speciali formativi abilitanti istituiti da norme di legge.

Al contrario, in caso di esclusione, il pregiudizio diverrebbe definitivo, e assai oneroso sarebbe per l'Amministrazione l'onere di risarcire il danno (sia pur nella forma di danno da *chance*) all'eventuale esito positivo del giudizio, specie tenuto conto dell'elevato numero dei concorrenti esclusi – tutti possibili ricorrenti.

Tanto premesso e rilevato, i docenti come in epigrafe rappresentati e difesi,

Ricorrono

all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, contro il **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale di Stato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 perché voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

sospendere gli atti impugnati in via cautelare, anche *inaudita altera parte*, con conseguenziale inefficacia del DM 495/2016 laddove non è compresa l'iscrizione in GAE di coloro che sono in possesso della predetta abilitazione in virtù di diploma

magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, nonché di ogni altra norma correlata, presupposta e/o consequenziale.

Ed anche nel merito

anche previa eccezione di incostituzionalità, dichiarare illegittimo il DM 495/2016 e con esso tutti gli atti correlati perché viziato nel merito e nella procedura, e, per l'effetto anche in subordine

Ordinare all'Amministrazione resistente di consentire ai ricorrenti di iscriversi nella rispettiva graduatoria ad esaurimento provinciale (Scuola Infanzia e/o Scuola Primaria) con ogni effetto, ivi compreso e in particolare l'eventuale conferimento di contratti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, ovvero

In ogni caso, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti, danno alla professionalità e da perdita di chance - da liquidarsi in via equitativa - nonché danno di natura patrimoniale - da quantificarsi nell'importo del mancato guadagno rispetto all'ultimo contratto per ogni anno scolastico fino all'immissione in ruolo - o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice del fascicolo di parte, tutti richiamati nel presente atto.

Si dichiara, infine, che il presente giudizio, di valore indeterminato, verte in materia di lavoro ed è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di Euro 325,00.

Con osservanza,

Avv. Massimo Pistilli

Avv. Stefania Reho